

**DIREZIONE GENERALE**
Gestione Personale e Servizio Legale

Prot. int. n. 8852

Chieri, 11/03/2013

Ai Dirigenti

e, p.c. Al Sindaco
Al Segretario Generale

- Loro Sedi -

Oggetto: Incarichi extra-istituzionali–Modifiche introdotte dalla legge 6/11/2012, n. 190.

La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha apportato rilevanti modifiche all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

Gli interventi si inseriscono sul sistema dei principi già fissato dall'art. 53, valorizzando l'obbligo per l'Amministrazione, quando conferisce incarichi ai propri dipendenti ovvero autorizza svolgimento d'incarichi provenienti da altri Soggetti Pubblici o Privati, di evitare sempre situazioni di conflitto, anche potenziale, d'interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Con lo stesso fine, sono profondamente modificati anche gli obblighi di comunicazione, che divengono ora molto più tempestivi, allo scopo di consentire alle Amministrazioni e al Dipartimento della Funzione Pubblica un'azione costante di monitoraggio delle situazioni.

Per una più completa conoscenza, pertanto, si riassumono le novità introdotte dalla L.190/2012.

 AUTORIZZAZIONE AGLI INCARICHI (art. 53 commi 2-3 bis)

La nuova disciplina conferma quanto previsto dall'art. 53, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

A tale scopo, con appositi regolamenti in corso di emanazione, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione di concerto con i Ministri interessati, saranno individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.

 INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI (art. 53 commi 5 - 7 e 9)

E' stato rafforzato il versante relativo alla insussistenza del conflitto di interessi tra l'attività ordinaria svolta dal dipendente e l'attività extra impiego.

In proposito, il soggetto competente a conferire o a rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico extra impiego dovrà escludere secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente

Tale valutazione dovrà essere effettuata anche da coloro che conferiscono gli incarichi di consulenza previsti dall'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 165/2001.

 RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE (art. 53 comma 7 e 7 bis)

La norma ribadisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di

appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del Fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Viene esplicitata l'ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, a seguito dell'omesso versamento del compenso indebitamente percepito dal dipendente pubblico per incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare.

DIPENDENTI CESSATI (art. 53 comma 16 ter)

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di detta disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Sono previste le seguenti modifiche per la comunicazione delle informazioni al Dipartimento della Funzione (c.d. Anagrafe delle Prestazioni).

In particolare:

- entro 15 giorni dalla data di conferimento/autorizzazione dell'incarico l'Amministrazione comunica in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, gli incarichi conferiti od autorizzati ai dipendenti stessi, anche a titolo gratuito; la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione riassuntiva delle ragioni dell'incarico.
- entro 15 giorni dall'erogazione del compenso (e non più entro il 30 aprile dell'anno successivo), il committente comunica all'Amministrazione l'ammontare dello stesso;

In tal senso è stata modificata, nel portale PERLAPA (www.perlapa.gov.it/), la funzionalità relativa all'inserimento degli incarichi a dipendenti, aggiungendo un ulteriore campo obbligatorio, nominato "Relazione di accompagnamento", che consente di accompagnare ciascun incarico con i dati richiesti relativi a:

- le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
- le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione,
- criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
- la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
- le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Al tal fine sono stati predisposti i moduli, disponibili sulla rete intracom, in modo che il committente/dipendente possa indicare già nella richiesta i dati sopraindicati e il Dirigente che rilascia il nulla osta al conferimento dell'incarico possa certificare, in attesa dei decreti attuativi sopra citati, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi.

Alla luce delle nuove dichiarazioni/certificazioni richieste, i provvedimenti autorizzatori saranno preceduti dalla certificazione a cura dai singoli Dirigenti Responsabili delle Aree. Il Servizio Gestione del Personale provvederà alla predisposizione ed archiviazione dei documenti e alle necessarie comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Certi della Vostra collaborazione nel dare attuazione a quanto sopra esposto, si porgono cordiali saluti

Il Direttore Generale
(dott. ssa Chiara Pogliano)

via Palazzo di Città, 10 - 10023 CHIARI

☎ 0119428.207 - ☎ 0119428.201

Codice Fiscale: 82000210011 - Partita Iva: 01131200014

PEC: protocollo.chieri@pcert.it / e-mail: personale@comune.chieri.to.it